REGOLAMENTI DEL 2022 RELATIVI ALLA LEGGE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DEL 1987 (COMBUSTIBILI SOLIDI)

Progetto finale per TRIS

18/7/2022

Indice

1. Riferimento ed entrata in vigore
2. Interpretazione
3. Divieto di vendita o distribuzione di combustibili solidi non approvati
4. Facilitazione del diritto di estrarre torba
5. Prescrizioni per il combustibile solido approvato
6. Registro dei combustibili
7. Responsabilità del produttore
8. Responsabilità del dettagliante
9. Trasporto di combustibile solido
10. Attestato di conformità
11. Etichettatura
12. Persone autorizzate
13. Analisi di laboratorio
14. Abrogazione

Allegato 1

Formulazione legno oltre 2m3

Allegato 2

Registri per la tracciabilità e la conformità

Allegato 3

Avviso sull'imballaggio del prodotto fabbricato a biomassa

Io, Eamon Ryan, ministro dell'Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni, nell'esercizio dei poteri a me conferiti dalle [sezioni 10,](http://www.irishstatutebook.ie/1987/en/act/pub/0006/sec0010.html#zza6y1987s10) 12A, [14, paragrafi 7 e 8, 22F, paragrafi 4 e 5,](http://www.irishstatutebook.ie/1987/en/act/pub/0006/sec0014.html#zza6y1987s14) e [53](http://www.irishstatutebook.ie/1987/en/act/pub/0006/sec0053.html#zza6y1987s53) della [legge](http://www.irishstatutebook.ie/1987/en/act/pub/0006/index.html#zza6y1987) 1987 sull'[inquinamento atmosferico](http://www.irishstatutebook.ie/1987/en/act/pub/0006/index.html#zza6y1987) (n. 6 del 1987) e del decreto 2016 sull'azione per il clima e l'ambiente (trasferimento dell'amministrazione dipartimentale e delle funzioni ministeriali) (come adottato dal dipartimento delle Comunicazioni, dell'azione per il clima e dell'ambiente) (modifica del nome del dipartimento e del titolo del ministro) (S. I. n. 393 del 2016), nonché dal decreto 2020 sull'azione per il clima e l'ambiente (S. I. n. 373 del 2020), con la presente emano i seguenti regolamenti:

# Riferimento ed entrata in vigore

1. (1) I presenti regolamenti possono essere citati come regolamenti 2022 relativi alla legge del 1987 sull'inquinamento atmosferico (combustibili solidi).

(2) (a) Tali regolamenti entreranno in vigore il 31 ottobre 2022.

# Interpretazione

2. (1) Nei presenti regolamenti, si applicano le definizioni che seguono:

"legge del 1987": la legge del 1987 sull'inquinamento atmosferico (n. 6 del 1987);

"Agenzia": l'Agenzia per la protezione dell'ambiente;

"combustibile solido omologato": un prodotto a combustibile solido utilizzato ai fini della combustione per il riscaldamento (dello spazio o dell'acqua) in un camino in un locale domestico o autorizzato, conforme alle prescrizioni di cui al regolamento 5 per quanto riguarda il prodotto;

"sacchetto": un contenitore sigillato contenente una quantità di combustibile solido;

"balla": un'unità di combustibile solido che è saldamente legato o confezionato;

"biomassa": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, incluse le sostanze animali e vegetali, dalla silvicoltura e dalle industrie collegate, ivi comprese la pesca e l'acquacoltura nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

"palude": terreno costituito interamente o principalmente da terreni situati sulla superficie o sotto la cui superficie si trova l'erba;

"organismo di certificazione": un organismo terzo di valutazione della conformità;

"regime di cessazione": il regime di compensazione del taglio del tappeto erboso istituito dal ministro dell'edilizia abitativa, dell'amministrazione locale e del patrimonio e amministrato dal dipartimento per l'Edilizia abitativa, l'amministrazione locale e il patrimonio;

"certificato di conformità": un certificato, per il momento in vigore, che verifica che un produttore di combustibile solido soddisfi i requisiti di cui alla regola 5, rilasciata da un organismo di certificazione ai sensi del regolamento 10;

"prodotti carboniferi": qualsiasi carbone, lignite, coke o semicoke di carbone di cui ai codici NC 2701, 2702 o 2704;

"locali domestici": i locali utilizzati interamente o principalmente come abitazione privata;

"Paese AELS": un Paese membro dell'Associazione europea di libero scambio;

"camino": il camino ai sensi della sezione 7, paragrafo 1 della legge del 1987;

"registro dei combustibili": il registro istituito e tenuto dall'agenzia, ai sensi della sezione 22A (introdotta dalla sezione 24 della legge sulle disposizioni varie sull'ambiente del 2015) della legge del 1987;

"luoghi autorizzati": i luoghi autorizzati ai sensi della legge sulle bevande alcoliche inebrianti del 2008 (n. 17 del 2008);

"prodotto da biomassa fabbricato": qualsivoglia prodotto combustibile solido ottenuto utilizzando la biomassa e qualsiasi altro materiale il cui tenore di biomassa è superiore al 30%, ma inferiore al 100%;

"combustibile solido fabbricato": qualsiasi combustibile solido fabbricato o miscelato con una frazione di biomassa inferiore al 30%;

"proprietario di un veicolo": la persona in possesso o momentaneamente responsabile di un veicolo;

"imballaggio": il materiale utilizzato per creare un sacchetto, una balla o un altro contenitore per contenere una quantità di combustibile solido destinato alla vendita al pubblico; il termine “confezione” deve essere interpretato di conseguenza;

"bricchetta di torba": torba macinata essiccata e modellata in forma uniforme;

"produttore", in relazione a un combustibile solido, una persona che, ai fini della combustione o del riscaldamento, produce o tratta o importa combustibile solido per la distribuzione nello Stato; il termine "produrre" deve essere inteso di conseguenza;

"rivenditore": in relazione alla vendita di combustibili solidi, una persona che, a fini commerciali o in altro modo nell'ambito dell'attività commerciale, vende o altrimenti fornisce, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, combustibile solido ad altre persone per la combustione per il riscaldamento, in, da o in connessione con un locale o online, direttamente o indirettamente, e comprende un grossista e un fornitore;

"diritto di estrarre torba": il diritto di scavare, tagliare e rimuovere il tappeto erboso da una palude per l'uso come combustibile e comprende:

 (a) un diritto derivante dalla consuetudine di farlo, e

 (b) il diritto di preparare e conservare sulla palude qualsiasi tappeto erboso tagliato da esso;

"combustibile solido": qualsiasi sostanza solida bruciata per produrre calore;

"tappeto erboso": torba prelevata dalla palude, indipendentemente dal metodo di estrazione, ma non comprende le bricchette di torba

(2) Nei detti regolamenti un riferimento a una norma internazionale o a una norma britannica è un riferimento a una norma pubblicata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o dalla British Standards Institution e dovrebbe essere interpretata come norma più attuale in vigore.

# Divieto di vendita o distribuzione di combustibili solidi non approvati

3. Una persona non può vendere o distribuire combustibile solido ai fini della combustione per il riscaldamento (dello spazio o dell'acqua) in un camino in un locale domestico o autorizzato che non sia un combustibile solido approvato.

# Facilitazione del diritto di estrarre torba

4. (1) Fatto salvo il regolamento 3, il titolare di un diritto di estrarre torba può, mediante condivisione del tappeto erboso tagliato dal o per il titolare, concederlo ad altre persone per il loro uso personale.

(2) Il titolare di un diritto di estrarre torba può vendere o offrire di vendere il tappeto erboso ad un altro a condizione che ciò non avvenga su Internet o con altri mezzi di comunicazione, o da un locale o luogo utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, carburante o altri beni (tra cui negozi, garage e stazioni di rifornimento di benzina, cantieri di carburante e case pubbliche e altri luoghi pubblici (ai sensi dell'articolo 3 della legge del 1994 sulla giustizia penale (ordine pubblico) (n. 2 del 1994)).

(3) Il titolare di un diritto di estrarre torba di cui al paragrafo 1 può prevedere la distribuzione a coloro che hanno diritto al tappeto erboso in regime di cessazione.

# Prescrizioni per il combustibile solido approvato

5. (1) Il combustibile solido che deve essere considerato un combustibile solido approvato deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai paragrafi seguenti.

(2) I prodotti carbonieri e i combustibili solidi fabbricati devono avere un tasso di emissione di fumo inferiore a 10 grammi all'ora.

(3) I prodotti da biomassa fabbricati devono avere un tasso di emissione di fumo inferiore a 5 grammi all'ora.

1. I prodotti a carbone e i combustibili solidi fabbricati, compresi i prodotti fabbricati a biomassa parziale, devono avere:

(a) un tenore di zolfo inferiore al 2%, in peso, su base secca e senza ceneri, e

(b) fatta salva una valutazione del mercato, a decorrere dal 1º settembre 2025, il tenore di zolfo è inferiore all'1% in peso su base esente da ceneri secche.

(5) I prodotti combustibili che sono prodotti a biomassa al 100%, compresi i prodotti in legno e i tronchi di legno, forniti in unità di due metri cubi o meno, devono avere un tenore di umidità:

(a) inferiore al 25%, e

 (b) con effetto a decorrere dal 1º settembre 2025, inferiore al 20%.

(6) I tronchi di legno forniti in unità pari o superiori a due metri cubi sono accompagnati da un avviso contenente la dichiarazione di cui all'allegato 1.

# Registro dei combustibili

6. (1) A cadenza annuale un produttore è tenuto a iscriversi nel registro dei combustibili, conformemente al presente regolamento.

(2) Un produttore, o un soggetto che intenda agire in quanto tale, non può esercitare un'attività legata ai combustibili (ai sensi della sezione 22A, paragrafo 1, lettera a), della legge del1987) relativa ai combustibili solidi, salvo che non sia iscritto nel registro dei combustibili per svolgere tale attività.

(3) Oltre alle informazioni richieste dall'articolo 22A, paragrafo 2, della legge del 1987, la domanda all'agenzia da parte di un produttore per l'iscrizione nel registro dei combustibili deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:

a) un elenco di tutti i prodotti di combustibile solido prodotti per tipo di combustibile, in relazione all'attività legata ai combustibili svolta dal richiedente;

b) il certificato di conformità o una copia di esso in suo possesso per quanto riguarda l'attività di combustibile a cui la domanda si riferisce;

c) la prova del possesso di un certificato di esenzione fiscale attuale rilasciato al richiedente;

d) il volume totale delle vendite di combustibili solidi realizzate dal richiedente nell'anno precedente;

e) qualsivoglia nome commerciale o numero dell'ufficio di registrazione delle società relativo alla domanda;

f) il nome e i recapiti della persona responsabile della fornitura di informazioni pertinenti alla domanda;

g) i dettagli di qualsiasi condanna per un reato ai sensi della legge del 1987 commesso dal richiedente o da una persona impiegata dallo stesso nei 5 anni che precedono la domanda.

(4) La domanda di iscrizione al registro dei carburanti deve essere accompagnata da una tassa di 100 EUR e da eventuali costi amministrativi di registrazione decisi dall'Agenzia.

(5) Il richiedente o il produttore iscritto al registro dei combustibili informa l'Agenzia di qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo (3) entro 14 giorni dalla modifica.

(6) Il periodo di tempo in cui l'iscrizione di un produttore nel registro dei combustibili ha effetto è compreso nel periodo tra il 1º settembre di un determinato anno e il 31 agosto dell'anno successivo e la registrazione del produttore ha effetto a decorrere da tale data durante tale periodo e il suddetto produttore è iscritto nel registro dei combustibili fino alla scadenza di tale periodo il 31 agosto successivo alla data di iscrizione.

(7) Nel 2022 il periodo dal 1° settembre di cui al paragrafo 6 va inteso come il periodo compreso tra il 31 ottobre dello stesso anno e il 31 agosto dell'anno successivo.

(8) L'agenzia può specificare ai produttori iscritti nel registro dei combustibili la data entro cui presentare una domanda di iscrizione continua nel registro dei combustibili, al fine di evitare l'interruzione dell'iscrizione. Se una domanda è debitamente presentata entro detta data, ma non è stata esaminata dall'agenzia entro la data prevista per l'inizio dell'iscrizione, l'iscrizione del produttore continua fino alla decisione in merito alla domanda da parte dell'agenzia.

(9) Il produttore iscritto nel registro dei combustibili indica il numero di registrazione rilasciato al produttore ai sensi della sezione 22E della legge del 1987 su qualsivoglia fattura, nota di credito, distinta di spedizione e consegna, documentazione di commercializzazione o sito web relativi a qualsivoglia attività legata ai combustibili svolta dal produttore.

(10) Un produttore non iscritto nel registro dei combustibili non esibisce alcun documento o numero di registrazione rilasciato o presuntamente rilasciato ai sensi della sezione 22E della legge del 1987 su qualsivoglia fattura, nota di credito, distinta di spedizione e consegna, documentazione di marketing o sito web o in qualsiasi locale relativi a qualsivoglia attività legata ai combustibili svolta dal produttore.

(11) Il produttore esercita un'attività legata ai combustibili in qualsiasi locale e, su qualsivoglia pubblicità scritta che promuove l'attività legata ai combustibili dello stesso, questi indica in modo visibile il numero di registrazione rilasciatogli ai sensi della sezione 22E della legge del 1987 con la dicitura "Produttore di combustibile iscritto nel registro dei combustibili" o una formulazione analoga, e allo stesso modo in qualsiasi pubblicità radiotelevisiva il produttore dichiara di essere così iscritto.

(12) Un produttore iscritto nel registro dei combustibili che cessa di esercitare un'attività legata ai combustibili ne informa l'agenzia entro 30 giorni dalla cessazione.

# Responsabilità del produttore

7. (1) Un produttore è responsabile della valutazione della conformità ai sensi del regolamento 10 del combustibile solido che il produttore produce.

(2) Il produttore non può vendere o distribuire un prodotto a combustibile solido a meno che il prodotto:

* + 1. non sia un combustibile solido omologato,
		2. non sia certificato, conformemente al regolamento 10,
		3. non sia etichettato, conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento 11,
		4. non sia accompagnato, nel caso del legno fornito in unità pari o superiori a due metri cubi, da un avviso contenente la dichiarazione di cui all'allegato 1, e
		5. non si riferisca a un'attività legata ai combustibili per la quale il produttore è iscritto nel registro dei combustibili.

# Responsabilità del dettagliante

8. (1) Un dettagliante non può vendere al dettaglio nello Stato qualsiasi prodotto combustibile solido immesso sul mercato da un produttore che non sia iscritto nel registro dei combustibili per tale attività legata ai combustibili.

(2) Il dettagliante non mette a disposizione per la vendita nei locali del dettagliante o con qualsiasi altro mezzo un combustibile solido che non sia un combustibile solido approvato.

(3) Il rivenditore tiene registri per un periodo di un anno per dimostrare che tutto il combustibile solido venduto o distribuito è un combustibile solido approvato. Tali registri dovrebbero includere tutte le fatture, le note di credito, le distinte di spedizione o di consegna che specificano i prodotti acquistati da un produttore, compreso il numero di registrazione rilasciato al produttore ai sensi della sezione 22E della legge del 1987 per quanto riguarda il combustibile solido fornito al dettagliante.

(4) I registri di cui al paragrafo 3 sono forniti da un dettagliante per l'ispezione, su richiesta, da parte di una persona autorizzata.

# Trasporto di combustibile solido

9. Il proprietario o l'operatore di qualsiasi veicolo utilizzato per il trasporto di combustibile solido deve conservare sul veicolo e fornire a un ufficiale autorizzato, su richiesta di quest'ultimo:

* + - * 1. una registrazione della quantità di ciascun tipo di combustibile solido presente sul veicolo e il nome e l'indirizzo della persona o dell'ente che ha fornito il combustibile,
				2. una registrazione della destinazione o delle destinazioni del combustibile solido e il nome e l'indirizzo della persona o delle persone che hanno acquistato il combustibile, e
				3. una documentazione attestante che il combustibile solido è un combustibile solido approvato, ad esempio una fattura, una nota di credito, un documento di spedizione o di consegna che specifichi i prodotti acquistati da un produttore iscritto nel registro dei combustibili, che include il numero di registrazione rilasciato al produttore ai sensi della sezione della legge del 1987 per quanto riguarda il trasporto di combustibile solido.

# Certificazione di conformità

10. (1) Al fine di stabilire la conformità ai requisiti, alle specifiche e alle procedure di cui al presente regolamento, un produttore di combustibile solido è sottoposto a revisione annuale da parte di un organismo di certificazione.

1. Un produttore di combustibile solido si applica a un organismo di certificazione per la valutazione della conformità. La domanda è redatta nella forma stabilita dall'organismo di certificazione.
2. I registri che un produttore deve tenere e conservare in relazione ai prodotti a combustibile solido fabbricati dal produttore sono sufficienti per consentire all'organismo di certificazione di determinare la conformità ai requisiti del presente regolamento, compresi i requisiti di cui al regolamento 5 e includere almeno quelli specificati nella tabella 2.
3. L'organismo di certificazione rilascia al richiedente un certificato di conformità qualora sia accertato che detto produttore di combustibili solidi cui si riferisce la domanda adempie ai requisiti del presente regolamento.
4. Qualora un organismo di certificazione rifiuti di rilasciare un certificato di conformità, ne informa il richiedente motivando la decisione e gli consente di apportare eventuali modifiche alla sua attività, in modo tale che sia conforme alle norme di cui ai presenti regolamenti e possa ripresentare la domanda. Se l'organismo di certificazione continua a respingere la domanda, entro 14 giorni dalla decisione il richiedente può presentare ricorso all'agenzia, che decide in merito alla questione.
5. I requisiti di cui al regolamento 5 sono soddisfatti conformemente a:
	* + - 1. una norma o un codice di condotta pertinente di un organismo di normazione nazionale o di un organismo equivalente in un altro Stato membro, in un paese AELS, nel Regno Unito o in Turchia;
				2. qualsiasi norma internazionale pertinente riconosciuta per l'uso in un altro Stato membro, in un paese AELS, nel Regno Unito o in Turchia;
				3. qualsiasi regolamentazione tecnica pertinente con applicazione obbligatoria o de facto obbligatoria per la commercializzazione o l'uso in un altro Stato membro, in un paese AELS, nel Regno Unito o in Turchia,
				4. qualsiasi regime di garanzia della qualità pertinente

nella misura in cui la norma, il codice di condotta, la regolamentazione tecnica, lo schema o il processo in questione consentono di certificare in modo equivalente i requisiti del regolamento 5.

1. Il tenore di zolfo di un combustibile solido è determinato con il metodo specificato, per il momento, nella norma ASTM D4239 o nella norma internazionale di riferimento ISO 19579 o regolamentazione tecnica equivalente.
2. Il potere calorifico superiore è determinato con il metodo specificato, per il momento, nella norma internazionale di riferimento ISO 1928 o regolamentazione tecnica equivalente e il livello di umidità ai fini dell'espressione del potere calorifico superiore su base umida e senza ceneri è il livello corrispondente alla capacità di mantenimento dell'umidità determinata dal metodo specificato, per il momento, nella norma internazionale di riferimento ISO 1018 o regolamentazione tecnica equivalente.
3. Il tenore di sostanze volatili è determinato con il metodo specificato, per il momento, nella norma internazionale di riferimento ISO 20360:2020 o ISO 562 o regolamentazione tecnica equivalente, a seconda dei casi.
4. Il tasso di emissione di fumo di un combustibile fabbricato è determinato con il metodo specificato, per il momento, nella norma britannica BS 3841.
5. Il tenore delle ceneri di un combustibile solido è determinato con il metodo specificato, per il momento, nella norma internazionale di riferimento ISO 1171.
6. Il metodo da utilizzare per calcolare le analisi dei combustibili su basi diverse è il metodo specificato, per il momento, nella norma internazionale di riferimento ISO 1170.
7. Il metodo da utilizzare per il calcolo del tenore di umidità dei combustibili legnosi o di un prodotto da biomassa al 100% è il metodo specificato, per il momento, nella norma internazionale di riferimento ISO 17225 o regolamentazione tecnica equivalente.
8. Un laboratorio o un centro di analisi può effettuare qualsiasi prova, esame o analisi su qualsiasi campione di combustibile prelevato per garantire la conformità con i presenti regolamenti, secondo i metodi specificati nel presente regolamento.

# Etichettatura

11. (1) L'imballaggio di un combustibile solido approvato deve essere etichettato:

(a) con le parole "i contenuti sono conformi ai regolamenti della legge sull'inquinamento atmosferico" e

(b) con il numero di registrazione rilasciato al produttore del combustibile a norma della sezione 22E della legge 1987.

(2) L'imballaggio dei prodotti da biomassa fabbricati riporta stampato su di esso un avviso conforme a quello stabilito nell'allegato 3.

(3) L'imballaggio del combustibile che non è un combustibile solido omologato non deve essere conforme al presente regolamento.

# Persone autorizzate

12. (1) L'autorità locale o il ministro possono nominare per iscritto tali persone o classi o persone, a seconda che l'autorità ritenga opportuno, come persone autorizzate ai fini del presente regolamento e della legge del 1987.

(2) Una persona autorizzata può esercitare una delle funzioni conferite a una persona autorizzata ai sensi del presente regolamento, dell'articolo 8, paragrafo 4 o della legge del 1987.

(a) all'interno dell'area funzionale dell'autorità locale che ha nominato la persona autorizzata; o

(b) all'interno dell'area funzionale di un'altra autorità locale con la quale sussiste un accordo per l'esercizio o l'esecuzione, da parte di una persona autorizzata della suddetta autorità nell'area funzionale dell'altra autorità, delle funzioni di una persona autorizzata.

(3) Una persona autorizzata nominata a norma del regolamento 10 dei regolamenti 2012 relativi alla legge sull'inquinamento atmosferico (commercializzazione, vendita, distribuzione e combustione di combustibili specifici) (S. I. n. 326 del 2012) che detiene l'autorizzazione immediatamente all'entrata in vigore del presente regolamento continua a essere una persona autorizzata come se fosse nominata ai sensi del presente regolamento.

(4) Una persona autorizzata può, per qualsiasi veicolo o qualsiasi locale che, a suo parere, sia utilizzato nell'ambito della vendita al dettaglio o della distribuzione di combustibile solido:

* 1. ispezionare e prelevare campioni di qualsiasi combustibile solido sul veicolo o nei locali,
	2. richiedere a un produttore e controllare un certificato di conformità o un documento ai sensi della sezione 22E della legge del 1987 che gli o le è stato rilasciato,
	3. ispezionare tali registri o documenti che la persona autorizzata ritiene necessari ai fini del presente regolamento, tenuto conto di tutte le circostanze, oppure
	4. richiedere al proprietario o all'occupante dei locali o a qualsiasi altra persona presente nei locali, o richiedere al proprietario di un veicolo, tali informazioni che la persona autorizzata, tenuto conto di tutte le circostanze, ritiene necessarie ai fini del presente regolamento.

 (5) Quando una persona autorizzata preleva un campione di qualsiasi combustibile solido da qualsiasi veicolo o locale ai sensi del paragrafo 4, lettera (a), la persona autorizzata:

(a) notifica immediatamente a una persona idonea che un campione è stato così prelevato e rilascia una ricevuta relativa al campione alla persona idonea; e

(b) al momento del prelievo del campione, allega al contenitore o all'imballaggio del campione, se del caso, un'etichetta indicante la data in cui il campione è stato prelevato e un numero di identificazione per tale campione.

(6) Nel presente regolamento, per "persona idonea" si intende il proprietario o l'occupante, o qualsiasi altra persona che risulti al momento responsabile, dei locali in cui viene prelevato il campione, o il proprietario o l'operatore di un veicolo da cui viene prelevato il campione.

# Analisi di laboratorio

13. (1) Un campione prelevato a norma del regolamento 12, paragrafo 4, lettera (a), è inviato a un laboratorio o a un centro di analisi incaricato dall'agenzia o dall'autorità locale preposta a testare, analizzare o esaminare il campione, al fine di rilevare eventuali inadempienze alle norme tecniche di cui al regolamento 5.

(2) Nei procedimenti per un reato ai sensi della sezione 11 della legge del 1987, un certificato che deve essere firmato da una persona impiegata in un laboratorio o centro di analisi in cui è stato testato, analizzato o esaminato un campione di combustibile solido prelevato ai sensi del regolamento 12, paragrafo 4, lettera (a), che indichi la funzione in cui la persona è impiegata e che:

(a) la persona ha ricevuto il campione, identificato dalle informazioni richieste ai sensi del regolamento 12, paragrafo 5, lettera (b), sull'etichetta apposta sul contenitore del campione;

(b) per il periodo specificato nel certificato, la persona ha avuto il campione in suo possesso; e

(c) la persona:

(i) ha consegnato il campione a un'altra persona indicata nel certificato, oppure

(ii) ha svolto una procedura per individuare nel campione la prova dell'inadempimento alle norme tecniche di cui al regolamento 5,

è (senza la prova della firma o della persona o del fatto che è o è stata impiegata presso il laboratorio o il centro di analisi) prova degli elementi indicati nel certificato, salvo che non sia dimostrato il contrario.

(3) In un procedimento per un'infrazione ai sensi dell'articolo 11 della legge del 1987, il tribunale può, se ritiene che sia nell'interesse della giustizia, ordinare che vengano fornite prove orali su quanto dichiarato in un certificato di cui al paragrafo 2, e il tribunale può rinviare il procedimento per ricevere prove orali.

# Abrogazione

14. Sono abrogati:

* + - * 1. i regolamenti 2012 relativi alla legge sull'inquinamento atmosferico (commercializzazione, vendita, distribuzione e combustione di combustibili specifici) (S. I. n. 326 del 2012);
				2. i regolamenti 2015 relativi alla legge sull'inquinamento atmosferico (commercializzazione, vendita, distribuzione e combustione di combustibili specifici) (modifica) (S. I. n. 30 del 2015);
				3. regolamento 2015 sull'inquinamento atmosferico (avviso di pagamento fisso) (S. I. n. 633 del 2015);
				4. i regolamenti 2016 relativi alla legge sull'inquinamento atmosferico (commercializzazione, vendita, distribuzione e combustione di combustibili specifici) (modifica) (S. I. n. 128 del 2016);
				5. i regolamenti 2016 relativi alla legge 1987 sull'inquinamento atmosferico (registrazione degli operatori per l'insaccamento del carburante e dei fornitori, e commercializzazione, vendita, distribuzione e combustione di combustibili specifici) (modifica) (S. I. n. 571 del 2016);
				6. i regolamenti 2020 relativi alla legge sull'inquinamento atmosferico (commercializzazione, vendita, distribuzione e combustione di combustibili specifici) (modifica) (S. I. n. 260 del 2020).

# Allegato 1

Formulazione legno oltre 2m3

**Formulazione della dicitura per il legno venduto in volumi pari o superiori a due metri cubi.**

Il legno non è adatto alla combustione finché non è stato essiccato fino a un tasso di umidità pari o inferiore al 25%. Il legno dovrebbe essere conservato ed essiccato in uno spazio luminoso e ben arieggiato fino al raggiungimento del livello di umidità richiesto

**Formulazione della dicitura per il legno venduto in volumi pari o superiori a due metri cubi a decorrere dal 1º gennaio 2025.**

Il legno non è adatto alla combustione finché non è stato essiccato fino a un tasso di umidità pari o inferiore al 20%. Il legno dovrebbe essere conservato ed essiccato in uno spazio luminoso e ben arieggiato fino a quando il legno non raggiunge il livello di umidità richiesto.

*Regolamento 10, paragrafo 3*

# Allegato 2

Registri per la tracciabilità e la conformità

(1) I registri per la tracciabilità e la conformità dei combustibili, nell'ambito di applicazione del regolamento 10, paragrafo 3, sono:

1. conservati su supporti appropriati (ad esempio in formato cartaceo o elettronico),

(b) conservati per sei anni, e

(c) immagazzinati o archiviati per garantire, in misura soddisfacente, l'accessibilità, la leggibilità e la garanzia di nessun danneggiamento o alterazione intenzionale.

(2) I tipi di registri conservati comprendono, come minimo, i seguenti elementi:

(a) i registri di consegna delle materie prime consegnate al produttore, da cui risulti:

(i) il peso consegnato,

(ii) il certificato di analisi,

(iii) la tracciabilità del certificato di analisi,

(iv) il numero della targa del veicolo di consegna o il riferimento della nave, e

(v) la data di consegna;

(b) i registri di taratura e di manutenzione per le pese;

(c) i registri di taratura e manutenzione delle apparecchiature di pesatura e il controllo della pesatura, laddove utilizzato;

(d) i registri delle indagini e delle azioni correttive tempestive intraprese a seguito di malfunzionamenti o di perdita di accuratezza delle apparecchiature di pesatura;

(e) relazioni di produzione indicanti il numero di prodotti fabbricati e qualsiasi prodotto contenuto che è stato restituito alla scorta;

(f) le scorte annuali di materie prime e di prodotti insaccati alla fine dell'anno o al giorno lavorativo più prossimo;

(g) i certificati di accreditamento, ai sensi della norma I.S. EN ISO/IEC 17025, o equivalente, per l'esecuzione di prove conformi alla norma applicabile, per tutti gli appaltatori della taratura e i laboratori di analisi che svolgono lavori pertinenti al processo;

(h) i registri relativi al trattamento del prodotto (se del caso);

(i) i registri delle vendite di tutti i carburanti venduti;

(j) i registri di vigilanza del mercato (se del caso);

(k) i registri dei riscontri e dei reclami (se del caso);

(l) i registri di produzione che confermano i parametri di controllo (qualità);

(m) i registri dei volumi produttivi (durata, prodotto, quantità).

*Regolamento 11, paragrafo 2*

# Allegato 3

 Avviso sull'imballaggio del prodotto fabbricato a biomassa

L'avviso sull'imballaggio dei prodotti fabbricati a biomassa parziale deve:

(a) essere:

(i) stampato come parte dell'imballaggio,

(ii) non rimovibile,

(iii) esente da distorsioni,

(iv) a colori o in bianco e nero su uno sfondo a contrasto, e

(v) antimanomissione,

e

(b) includere quanto segue:

(i) la percentuale di biomassa in miscela,

(ii) il nome del produttore, e

(iii) l'attuale numero di registrazione EPA del produttore nel modulo "EPA REG n. F00XX-0X" fornito dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

**REDATTO** sotto il mio sigillo ufficiale,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

Il ministro dell'Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni.

# Nota esplicativa

*(La presente nota non fa parte dell'atto legislativo e non intende essere un'interpretazione giuridica)*

Lo scopo del regolamento è quello di regolare la vendita e la distribuzione di combustibile solido nello spazio o nel riscaldamento dell'acqua in locali domestici o autorizzati (come case pubbliche o alberghi). Il combustibile solido può essere distribuito solo come combustibile solido approvato che soddisfa i requisiti stabiliti nei regolamenti.

Il regolamento 1 è la citazione (titolo) e l'inizio. I regolamenti hanno effetto al 31 ottobre 2022.

Il regolamento 2 fornisce un'interpretazione delle parole e delle frasi utilizzate nei regolamenti.

Il regolamento 3 vieta la distribuzione o la vendita di combustibile solido per il riscaldamento di abitazioni o locali autorizzati, come gli alloggi pubblici o gli alberghi, che non è un combustibile approvato conformemente ai requisiti tecnici di cui al regolamento 5.

Il regolamento 4 vieta la vendita del tappeto erboso attraverso canali di vendita online, locali al dettaglio o altri luoghi pubblici, ma consente solo a coloro che hanno diritti connessi al taglio del tappeto erboso di distribuirlo ad altri, secondo le prassi tradizionali.

Il regolamento 5 introduce nuovi requisiti tecnici che si applicheranno ai combustibili solidi immessi sul mercato, venduti o distribuiti nello Stato per l'uso in locali domestici e autorizzati.

Il regolamento 6 obbliga un produttore a iscriversi nel registro dei combustibili dell'EPA al fine di immettere sul mercato, produrre o distribuire combustibili solidi. Esso stabilisce le informazioni e l'imposta richieste per la domanda di iscrizione, il periodo di validità dell'iscrizione e i requisiti relativi all'esposizione dei dati di iscrizione.

I regolamenti 7 e 8 stabiliscono le responsabilità in capo ai produttori e ai dettaglianti.

Il regolamento 9 definisce le responsabilità di coloro che partecipano al trasporto di combustibili solidi.

Il regolamento 10 prevede il processo di certificazione per garantire che tutti i combustibili immessi sul mercato soddisfino le nuove norme tecniche.

Il regolamento 11 prevede prescrizioni in materia di etichettatura per gli imballaggi dei combustibili solidi.

Il regolamento 12 prevede misure di esecuzione da parte di persone autorizzate e il regolamento 13 prevede prove di laboratorio su campioni prelevati da persone autorizzate.

Il regolamento 14 consente di presentare domande di registrazione nel registro dei combustibili o certificati di conformità prima dell'inizio dei regolamenti, cfr. nota del regolamento 1.

Il regolamento 15 abroga i regolamenti precedenti in materia di combustibili solidi.